



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 309 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Servizi Ambientali (CSA) s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Marini in Roma, via C. Dossi 15;

contro

Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina Teofilatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 1;

nei confronti

Società Ambiente Frosinone (SAF) s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Scalia e dall'avv. Pasquale Cristiano, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francescoscalia@legalmail.it e avv.cristiano@pec.it;

Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa dell'Avvocatura dell'ente, presso i cui uffici è

elettivamente domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;

Comune di Formia (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orlando con domicilio eletto presso lo studio AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48;

Comune di Ventotene (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, non costituito in giudizio;

per

- quanto al ricorso introduttivo:

A) l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) della determinazione GA n. 87/2023/RARI del 22 maggio 2023, con la quale l'amministratore unico di FRZ s.r.l. ha affidato a SAF s.p.a. il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (codice EER 200301) prodotti nei Comuni di Formia e di Ventotene sino a tutto il 31 dicembre 2023, per l'importo complessivo stimato di euro 1.000.000,00, oltre IVA, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (CIG 983730728C);

2) del presupposto verbale dell'assemblea dei soci di FRZ s.r.l. del 24 aprile 2023;

3) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto;

B) il risarcimento del danno;

- quanto ai motivi aggiunti:

A) l'annullamento del contratto stipulato tra FRZ s.r.l. e SAF s.p.a. il 23 maggio 2023, conosciuto il 5 luglio 2023 a seguito di deposito in giudizio effettuato da SAF s.p.a.;

B) l'applicazione delle sanzioni alternative *ex artt.* 123 e 124 cod. proc. amm.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di FRZ s.r.l., SAF s.p.a., Regione Lazio e Comune di Formia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Centro Servizi Ambientali (CSA) s.r.l. gestisce un impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi (codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b) localizzato nel Comune di Castelforte (LT), località Viaro, in forza della autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) resa con decreto del Commissario delegato della Regione Lazio n. 12 del 4 aprile 2008, rinnovata con determinazione dirigenziale n. G08506 del 26 luglio 2016 per la durata di sedici anni a partire dal 4 aprile 2014, data di scadenza del precedente titolo, e quindi fino al 4 aprile 2030. Con determinazione dirigenziale n. G16605 del 1° dicembre 2017, la suddetta a.i.a. del 26 luglio 2016 è stata modificata in senso sostanziale, autorizzandosi un ampliamento dell'impianto, dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e dei quantitativi in ingresso sino a 150.000 t/anno. Con determinazione dirigenziale n. G14615 del 3 dicembre 2020, poi, sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali, concedendosi un incremento del 10% della capacità di trattamento originaria, con riferimento esclusivo ai soli rifiuti urbani e speciali non pericolosi, comprensivi dei rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301. Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dalla società controinteressata RIDA Ambiente s.r.l. innanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, mediante il ricorso n.r.g. 2276 del 2021, il cui oggetto è stato esteso, tramite motivi aggiunti, alle successive determinazioni dirigenziali n. G13002 del 26 ottobre 2021 e G00151 del 7 febbraio 2022, con le quali la Regione Lazio, nel disporre l'avvio del riesame della citata a.i.a. del 26 luglio 2016, ha temporaneamente confermato la possibilità di trattare nell'impianto di Castelforte i citati rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301, rinviando all'esito del procedimento di secondo grado la verifica

della corretta gestione degli stessi. Con delibera della Giunta regionale n. 290 del 12 maggio 2022, poi, l'impianto di CSA s.r.l. è stato inserito tra quelli intermedi abilitati al trattamento della frazione secca del rifiuto urbano e con delibera del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020, la struttura di Castelforte è stata inclusa nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina.

1.1 Riferisce, dunque, CSA s.r.l. che i Comuni di Formia e di Ventotene, per il tramite dell'azienda pubblica da loro partecipata Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., in applicazione del principio di prossimità stabilito dall'art. 182, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – confermato nel Lazio dalla delibera giuntale n. 448 del 14 giugno 2022, che ha fatto obbligo agli enti locali e agli operatori incaricati del servizio di igiene urbana di conferire i propri rifiuti indifferenziati, residuali dalla raccolta differenziata, nell'ATO di appartenenza e, solo in caso di mancanza di capacità di trattamento, in altro ATO – per anni hanno conferito al suddetto impianto i propri rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301. In particolare, il rapporto negoziale con FRZ s.r.l. risale alla nota prot. n. 210 del 16 aprile 2015, con la quale CSA s.r.l. ha formulato un'offerta per il conferimento dei rifiuti che è stata accettata dalla controparte pubblica ed il cui punto 11 delle condizioni generali di contratto prevede il rinnovo tacito annuale in ipotesi di mancata disdetta entro novanta giorni prima della scadenza. Le condizioni economiche del conferimento, originariamente pattuite in 100,07 euro/t. per l'anno 2015, sono state poi fissate a 182,19 euro/t., ai sensi dell'art. 29, comma 2, l. reg. 4 settembre 1997 n. 28, con determinazioni dirigenziali regionali n. G03468 del 26 marzo 2015, n. G12096 dell'8 ottobre 2015, n. G11397 del 23 novembre 2021. Recentemente, la determinazione dirigenziale n. G18322 del 21 dicembre 2022, accogliendo una specifica richiesta della società odierna ricorrente, ha quantificato in ulteriori 52,00 euro/t. gli extra-costi connessi con la necessità di conferire nei Paesi Bassi una parte dei rifiuti ricevuti, sì da giungere a un totale di 234,19 euro/t.

CSA s.r.l. rappresenta che il rapporto con i Comuni di Formia e di Ventotene non ha mai dato luogo a criticità e di avere appreso che in data 24 aprile 2023

l'assemblea di FRZ s.r.l., con il consenso delle suddette Amministrazioni civiche, in attesa di formalizzare un accordo con RIDA Ambiente s.r.l., il cui impianto si trova in Aprilia (LT), ha deciso di conferire i rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301 presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) della SAF s.p.a. ubicato in Colfelice (FR), cioè dislocato in un altro ATO. Ciò ha portato all'interruzione *ex abrupto*, senza ulteriori comunicazioni, del flusso in ingresso nello stabilimento di Castelforte.

In particolare, tale decisione è stata assunta sulla base del fatto che: *a)* CSA s.r.l. con nota del 24 marzo 2023 ha segnalato la necessità di conferire i rifiuti ricevuti al di fuori del territorio regionale, a causa dell'esaurimento degli spazi disponibili presso l'impianto di Viterbo, chiedendo alla Regione Lazio l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'applicazione dei relativi extra-costi a carico dei Comuni di provenienza; *b)* la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G18322 del 21 dicembre 2022, su richiesta della stessa CSA s.r.l., aveva già fissato un extra costo previsionale di euro/ton. 52,00 da fatturare agli enti locali in aggiunta alla tariffa praticata per il periodo 1° novembre 2022-28 febbraio 2023, con eventuale proroga sino al 28 dicembre 2023; *c)* CSA s.r.l. con nota del 7 novembre 2022 aveva paventato possibili interruzioni del servizio per talune criticità esistenti presso il sito di Castelforte; *d)* l'impianto di CSA s.r.l. non è abilitato a ricevere la parte organica del rifiuto cod. EER 200301 prodotto in Formia e Ventotene, perché opera il solo trattamento meccanico (TM), mentre i due siti di trattamento meccanico biologico (TMB) più vicini sono quello di SAF s.p.a. a Colfelice, distante 48 km dalla sede aziendale, e quello di RIDA Ambiente s.r.l. ad Aprilia, che dista 103 km; *e)* SAF s.p.a. ha immediatamente offerto una tariffa di 207,66 euro/t., senza extra-costi, mentre RIDA Ambiente s.r.l. non ha ancora indicato le condizioni applicabili; *f)* il contratto con CSA s.r.l. è scaduto nel 2016.

Sulla base di tale decisione, con successiva determinazione GA n. 87/2023/RARI del 22 maggio 2023, l'amministratore unico di FRZ s.r.l., ai sensi dell'art. 63,

comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ha affidato a SAF s.p.a. il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati cod. EER 200301 sino al 31 dicembre 2023, per un importo stimato di euro 1.000.000,00, oltre IVA (CIG 983730728C).

1.2 Conseguentemente, con il ricorso all'esame, notificato il 1° giugno 2023 e depositato il successivo giorno 7, CSA s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) violazione degli artt. 29-*octies*, comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 152 del 2006, 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 del 1998, dei § 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 5 agosto 2020, recante il piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, nonché del decreto commissariale n. 15 dell'11 marzo 2005, della delibera giuntale n. 516 del 18 luglio 2008 e della determinazione dirigenziale n. G18322 del 2022, oltre a incompetenza e carenza di attribuzione, eccesso di potere sotto vari profili, dato che spetta alla Regione Lazio e non ai Comuni o ai soggetti gestori del servizio di igiene urbana, come FRZ s.r.l., decidere se indirizzare i conferimenti di rifiuti presso un impianto ubicato in altro ATO;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione agli artt. 29-*octies*, comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 152 cit., 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 del 1998, dei § 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 2020 e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, nonché del decreto commissariale n. 15 del 2005, della delibera giuntale n. 516 del 2008 e della determinazione dirigenziale n. G18322 del 2022, oltre a eccesso di potere, perché la predeterminazione dei fabbisogni impiantistici all'interno dei piani d'ambito, le barriere all'ingresso di tipo autorizzativo e i principi di autosufficienza e prossimità, unitamente all'applicazione di una tariffa predeterminata dalla Regione per l'accesso alle strutture di trattamento e smaltimento, denotano la scelta di un

modello di gestione non informato alla libera concorrenza ma alla privata, sì che non è applicabile la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, dato che per la scelta dell'impianto presso cui effettuare il conferimento e il trattamento occorre fare unicamente riferimento alle determinazioni assunte dalle Autorità regionali.

A sostegno delle proprie ragioni, CSA s.r.l. ha anche chiesto il risarcimento del danno, ritenendo di avere diritto a vedersi affidato il servizio *de quo*.

1.3 In pendenza del giudizio, il TAR per il Lazio, sede di Roma, sezione V, ha pronunciato la sentenza 20 giugno 2023 n. 10459, con la quale, in accoglimento del ricorso n.r.g. 2276 del 2021 proposto da RIDA Ambiente s.r.l., sono state annullate le prefate determinazioni dirigenziali del 3 dicembre 2020, 26 ottobre 2021 e 7 febbraio 2022, vale a dire i provvedimenti mediante i quali la Regione Lazio aveva consentito, mediante aggiornamento dell'a.i.a. del 26 luglio 2016, l'implementazione presso l'impianto della ricorrente delle attività di trattamento meccanico dei rifiuti aventi cod. EER 200301. Detta sentenza, in particolare, ha stabilito che, in applicazione dell'art. 29-*octies*, comma 11, d.lgs. n. 152 cit., sino alla definizione del riesame dell'a.i.a. alla luce delle *Best Available Techniques* (BAT) di settore più recenti, CSA s.r.l. debba continuare a esercitare la propria attività sulla base dell'originaria autorizzazione, in assenza di modifiche dell'impianto legittimamente assentite, stante l'obbligo, direttamente derivante dalla normativa europea, di adeguata selezione e stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani destinati ad essere conferiti in discarica.

1.4 Si è costituita la Regione Lazio, che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio della sede di Latina del TAR per il Lazio in favore di quella di Roma, ritenendo che gli effetti dell'atto gravato si estendano al territorio della Provincia di Frosinone, che sarebbe escluso dalla circoscrizione della sezione staccata di Latina. Nel merito, ha sottolineato come la capacità di trattamento autorizzata per il rifiuto indifferenziato urbano cod. EER 200301, pari a circa

509.056 t/anno, sia sovrabbondante rispetto al fabbisogno dell'ATO di Latina, per il quale operano tre impianti di trattamento, tra cui quello della ricorrente ed ha, pertanto, chiesto l'accoglimento del ricorso.

1.5 Si è costituita anche SAF s.p.a. che, dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato alla stipula del contratto con FRZ s.r.l., ha fatto eccepito l'inammissibilità del ricorso per quattro distinti ordini di ragioni. In primo luogo, ha evidenziato un difetto di procura speciale alle liti, dato che il mandato difensionale rilasciato da CSA s.r.l. non contiene alcun riferimento al presente giudizio ed anzi fa riferimento ad azioni civilistiche incompatibili con un processo amministrativo. Quindi, ha sottolineato la mancata impugnazione del contratto stipulato tra FRZ s.r.l. e SAF s.p.a. il 23 maggio 2023, per la quale è decorso anche il termine per l'eventuale proposizione di motivi aggiunti, sì che l'eventuale annullamento degli atti gravati non travolgerebbe quest'ultimo. In aggiunta a ciò, ha dedotto carenza di interesse, perché per effetto della citata sentenza 20 giugno 2023 n. 10459, è stata annullata la determinazione dirigenziale regionale del 3 dicembre 2020, con cui erano state autorizzate modifiche non sostanziali dell'a.i.a. di CSA s.p.a., statuendosi che il gestore debba continuare ad esercitare l'attività sulla base dell'autorizzazione originaria, sì che allo stato la ricorrente non è abilitata a trattare rifiuti urbani indifferenziati contenenti frazioni organiche. Infine, ha sollevato difetto di giurisdizione, limitatamente al verbale dell'assemblea sociale di FRZ s.r.l. del 24 aprile 2023, essendo un atto societario e non un provvedimento amministrativo e non avendo i terzi, come CSA s.r.l., la legittimazione attiva per impugnarlo.

Nel merito dei motivi di censura proposti, poi, ha concluso per il rigetto del gravame, sottolineando come FRZ s.r.l. non abbia intaccato alcuna prerogativa regionale, essendosi limitata a interrompere i conferimenti presso l'impianto della ricorrente, che è idoneo al solo trattamento meccanico e dunque possa accogliere solo rifiuti indifferenziati privi di frazione organica, laddove nei rifiuti urbani indifferenziati di Formia e Ventotene v'è una significativa frazione organica che necessita di trattamento meccanico biologico. SAF s.p.a. ha poi soggiunto che le

lett. a) e d) della delibera giuntale n. 448 del 2022 riconoscono ai Comuni e agli operatori da essi incaricati il servizio di igiene urbana la facoltà di conferire i rifiuti urbani indifferenziati a impianti di altri ATO, previa semplice comunicazione, senza necessità di autorizzazione ed è ciò che è avvenuto, dato che con nota prot. n. 132 del 9 maggio 2023 FRZ s.r.l. ha informato la Regione della necessità di inviare, sino al 31 dicembre 2023, i propri rifiuti urbani indifferenziati a SAF s.p.a., senza che gli uffici regionali competenti abbiano sollevato alcun impedimento. Ha, inoltre, sottolineato che i principi di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti presuppongono sempre l'idoneità dell'impianto di conferimento e l'individuazione di esso sulla base delle migliori tecniche disponibili e che se è vero che le tariffe di accesso agli impianti di trattamento sono determinate dalla Regione Lazio, è altrettanto vero che residua in capo agli enti conferenti la facoltà di individuare gli impianti anche in funzione delle migliori condizioni economiche, il che è precisamente quanto avvenuto nel caso di specie, stanti gli extra-costi richiesti da CSA s.r.l. (52,00 euro/t. in aggiunta ai 182,19 euro/t. già applicati).

1.6 Si è, altresì, costituita FRZ s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto tre diversi profili. In primo luogo, ha evidenziato che la procura rilasciata al difensore non è speciale, non consentendo alcun riferimento al presente processo. Inoltre, ha sottolineato che la ricorrente non contesta il motivo principale per cui FRZ s.r.l. ha deciso di rivolgersi a un altro operatore, vale a dire l'impossibilità di trattamento presso l'impianto di Castelforte della frazione organica del rifiuto indifferenziato cod. EER 200301, dato che CSA s.r.l. ha esplicitamente dato atto di poter trattare meccanicamente la sola frazione secca dei rifiuti indifferenziati. Ha poi argomentato che CSA s.r.l. non ha né legittimazione né interesse ad agire in quanto non può offrire il medesimo trattamento dei rifiuti indifferenziati garantito da SAF s.p.a. ed in quanto, anche in ipotesi di accoglimento del gravame, non potrebbe comunque continuare e ricevere il rifiuto cod. EER 200301 proveniente da Formia e Ventotene, avendo questo una

frazione organica superiore al 15%. Infine, ha rimarcato che la ricorrente neppure abbia alcun titolo per ricevere i rifiuti *de quibus*, non essendo mai stato rinnovato il contratto del 16 aprile 2015, irrimediabilmente scaduto il 31 dicembre 2015, stante il divieto di rinnovo automatico dei contratti pubblici di cui all'art. 57, comma 7, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 163.

1.6.1 Circa il contesto fattuale in cui si inserisce il ricorso, FRZ s.r.l. ha fatto presente che i titolari di CSA s.r.l. sono stati oggetto di indagine nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto la violazione dei titoli autorizzativi e l'illecita gestione dell'impianto, per la mancata stabilizzazione della frazione organica del rifiuto urbano indifferenziato e il mancato rispetto delle BAT di settore, di cui alla decisione della Commissione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. Tanto ciò è vero che la Regione Lazio aveva aperto un procedimento di riesame dell'a.i.a. in possesso di CSA s.r.l. ma con la citata determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2021, poi annullata dalla prefata sentenza 20 giugno 2023 n. 10459, aveva consentito a CSA s.r.l. di continuare a gestire il rifiuto urbano indifferenziato cod. EER 200301, a condizione che non presentasse una percentuale massima di frazione organica umida non superiore al 15%, riservandosi di verificare il trattamento di detta tipologia di rifiuti e della eventuale frazione organica separata rispetto alle vigenti BAT. La società pubblica resistente, quindi, ha sottolineato come l'ARPA Lazio con nota prot. n. 43610 del 22 giugno 2022 abbia rilevato la mancata rispondenza dell'impianto della CSA s.r.l. alle BAT di settore, sia con riferimento alla gestione del rifiuto urbano indifferenziato cod. EER 200301 – che viene sottoposto a trito-vagliatura, inclusa la frazione organica, ed avviato a smaltimento senza ulteriori trattamenti – sia con riguardo all'assetto tecnologico, che non prevede un trattamento biologico, mettendo in risalto l'illegittimità di tale modalità di gestione, che viola la sentenza della Corte di giustizia della UE 15 ottobre 2014, causa C-323/13. Ha poi puntualizzato che la Regione Lazio con la delibera giunta n. 290 del 2022, più volte evocata dalla ricorrente, ha prescritto che il trattamento dei rifiuti indifferenziati vada effettuato

solo negli impianti di trattamento meccanico biologico che dispongono di una sezione di bio-stabilizzazione, in ottemperanza alla citata sentenza europea del 15 ottobre 2014 e che la sentenza 20 giugno 2023 n. 10459 ha proprio annullato il provvedimento che consentiva a CSA s.r.l. di continuare a trattare il rifiuto indifferenziato cod. EER 200301, disapplicando le BAT del 2018, che sono invece immediatamente vincolanti, e che prescrivono il trattamento biologico della frazione organica del rifiuto, sì che, in assenza di modifiche impiantistiche, CSA s.r.l. non può riceverlo. In aggiunta a ciò, ha insistito sul fatto che CSA s.r.l. nelle note del 7 novembre 2022 e del 24 marzo 2023, inviate anche alla ASL di Latina e alla Prefettura di Latina, aveva annunciato l'interruzione del servizio nel caso in cui la Regione Lazio non avesse dato riscontro alla richiesta di adeguamento della tariffa, che è nel frattempo arrivata a 234,19 euro/t. Da ultimo, nel richiamare il fatto che l'impianto di Castelforte non effettua il trattamento della frazione organica dell'indifferenziato, si è soffermato sul fatto che la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, non debba causare rischi per l'ambiente, rivendicando la correttezza della scelta di FRZ s.r.l. di conferire immediatamente i propri rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301 all'impianto di SAF s.p.a., che è il più vicino alla sede sociale legale ed operativa e che consente la bio-stabilizzazione della frazione organica umida, che secondo le analisi merceologiche svolte è superiore al 15%. Tale decisione, ritualmente portata a conoscenza della Regione Lazio con nota del 9 maggio 2023, non ha trovato alcuna opposizione da parte del superiore ente pubblico territoriale.

1.6.2 Nel merito del primo motivo di ricorso, poi, FRZ s.r.l. ne ha sostenuto l'infondatezza alla luce del complesso ragionamento di seguito illustrato.

In primo luogo, la competenza pianificatoria regionale in materia di rifiuti non fa venir meno la libertà a contrarre degli operatori responsabili della concreta gestione dei rifiuti sul territorio, che deve avvenire senza determinare rischi per l'ambiente.

Inoltre, secondo quanto accertato dall'ARPA, il rifiuto cod. EER 200301 conferito all'impianto della società ricorrente è sottoposto a mera trito-vagliatura senza alcuna stabilizzazione della frazione organica, laddove tale trattamento, ai sensi della citata sentenza della Corte di giustizia UE del 15 ottobre 2014, è obbligatorio e ineludibile. Poi, è stata la stessa Regione Lazio al punto 11.1 del piano rifiuti 2020 a riconoscere che al momento non è garantita su base ATO l'autosufficienza impiantistica, consentendo agli operatori la possibilità di conferire i rifiuti al di fuori dell'ATO. In tal senso, l'impianto di trattamento meccanico biologico di Rida Ambiente s.r.l., pur allocato nella Provincia di Latina, è distante e difficilmente raggiungibile da FRZ s.r.l. rispetto a quello di SAF s.p.a., che è utilizzato anche da altri Comuni dell'ATO di Latina. La circostanza che CSA s.r.l. non abbia sinora chiesto l'extra-costò non significa che non possa pretenderlo in futuro, dato che essa ha chiesto all'Autorità competente di procedere all'adeguamento delle tariffe e che, più in generale, i conguagli sono sempre possibili; peraltro, stante la differenza essenziale tra il servizio garantito da SAF s.p.a. (il trattamento meccanico biologico) e quello erogato da CSA s.r.l. (il trattamento meccanico), ogni comparazione tra le due tariffe sarebbe anche fuori luogo e, comunque, premierebbe l'offerta economica di SAF. Infine, le caratteristiche dell'impianto di CSA s.r.l. non consentono di prevenire i rischi all'ambiente connessi con il trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti da Formia e Ventotene, che si caratterizzano per la presenza di un'elevata frazione umida.

1.6.3 In relazione al secondo motivo di impugnazione, invece, FRZ s.r.l. ne ha sostenuto la non accoglibilità perché è stata la stessa ricorrente con le note del 7 novembre 2022 e del 24 marzo 2023 a evidenziare il ricorrere di una vera e propria situazione di emergenza rifiuti derivante dall'esaurimento delle volumetrie della discarica di Viterbo, al punto da preannunciare la possibile interruzione del servizio e di allertare la ASL e la Prefettura per le problematiche igienico-sanitarie derivanti da un simile scenario. D'altro canto, il piano regionale rifiuti consente espressamente di conferire di rifiuti in impianti collocati in ATO diversi.

1.6.4 Infine, quanto alla pretesa risarcitoria, la società pubblica resistente ha rivendicato come la CSA s.r.l. non abbia alcun valido titolo idoneo a farle vantare un diritto all'affidamento del servizio, sì che alcun risarcimento del danno può spettarle.

1.7 Alla camera di consiglio del 5 luglio 2023 la Regione Lazio ha rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 settembre 2023.

1.8 Con atto di motivi aggiunti notificato il 31 luglio 2023 e depositato il 1° agosto 2023, CSA s.r.l. ha esteso l'oggetto del giudizio al contratto sottoscritto il 23 maggio 2023 tra FRZ s.r.l. e SAF s.p.a., evocando a titolo di illegittimità derivata i mezzi di gravame formulati con il ricorso introduttivo. Inoltre, con un unico complesso mezzo di gravame ha anche denunciato la violazione dell'art. 32, commi 8-13 e 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 cit., 29-*octies* comma 11, 177, 178, 179, 182-*bis*, 198, 199 e 200, d.lgs. n. 152 cit., 4, 6, 7 e 29, l. reg. n. 27 cit., dei §. 11.1 e 11.2 dell'allegato alla delibera consiliare regionale n. 4 del 2020 e delle conseguenti delibere giuntali n. 290 del 2022 e n. 448 del 2022, oltre a eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, ha lamentato che, stanti i vincoli esistenti in capo ai gestori del servizio di igiene urbana per la scelta degli impianti cui conferire i propri rifiuti, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avrebbe potuto essere usata solo in favore di CSA s.r.l. e non di SAF s.p.a., che è localizzata in un altro ATO. Oltre a ciò, ha dedotto che il contratto *de quo* è stato stipulato il giorno successivo l'adozione della delibera a contrarre ed in assenza di qualsiasi reale urgenza contrassegnata dall'oggettiva imprevedibilità, senza neppure il rispetto dei termini dilatori previsti dalla legge. Ciò in quanto, a ben vedere, l'affidamento del servizio era già avvenuto il 1° maggio 2023, dunque prima della determinazione dell'amministratore unico del 22 maggio 2023, sì che l'affidamento di cui è causa altro non sarebbe che una sanatoria di una decisione nella sostanza già

irreversibilmente assunta. Ha anche rivendicato che il proprio impianto può svolgere trattamento della frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato cod. EER 200301, come confermato dalla Regione Lazio che, costituita in giudizio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale. Da ultimo, ha confutato la correttezza delle analisi merceologiche sulla consistenza del rifiuto urbano indifferenziato cod. EER 200301 prodotte da FRZ s.r.l. a sostegno dell'affidamento, che sarebbero metodologicamente errate perché non esaminano anche la parte di rifiuto inferiore ai 20 mm.

Anche in questo caso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patito.

1.9 Si è costituita in giudizio sui motivi aggiunti FRZ s.r.l. la quale, nel riproporre l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso già articolata, ha sottolineato come, alla data di notifica dei motivi aggiunti, CSA s.r.l. sia ormai formalmente priva di qualsivoglia valida autorizzazione a ricevere il rifiuto urbano indifferenziato cod. EER 200301.

Nel merito delle censure svolte, poi, la parte pubblica ha nuovamente insistito sul fatto che è stata la società ricorrente a palesare l'esistenza di una situazione di emergenza rifiuti derivante dall'esaurimento delle volumetrie della discarica di Viterbo e, quindi, a dare atto del presupposto dell'art. 63, comma 2, n. 2), lett. c), d.lgs. n. 50 cit. Ha poi sottolineato che la stessa delibera giuntale n. 448 del 2022 legittima il conferimento fuori ATO in ipotesi di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto presso quello di appartenenza e che il servizio affidato riguarda proprio il trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato cod. EER 200301, rispetto al quale l'impianto di SAF s.p.a. è l'unico del basso Lazio che possa riceverlo indipendentemente dalla sua composizione merceologica, sì che l'assenza di concorrenza, a ben vedere, opera a favore di SAF s.p.a. e non di CSA s.r.l. In virtù della natura prevalente dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, sostiene FRZ s.r.l. che il contratto in parola possa ritenersi legittimamente concluso ai sensi dell'art. 63, comma 2, n. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50 cit., il che esclude l'applicabilità dei termini previsti dall'art. 32, commi 2 e 9, d.lgs.

n. 50 cit. Quanto alle analisi merceologiche eseguite a sostegno della decisione di conferire i rifiuti di Formia e Ventotene all'impianto SAF s.p.a., la società resistente ne ha rivendicato la correttezza perché, dopo aver verificato che la prossimità della frazione umida del rifiuto al 30%, non è stato ritenuto necessario esaminare anche la frazione inferiore a 20 mm, essendosi di gran lunga superata la soglia limite prestabilita; al contrario, sono proprio le analisi prodotte da CSA s.r.l. a non avere valore probatorio, riguardando non il rifiuto indifferenziato urbano in entrata cod. EER 200301 proveniente da Formia e Ventotene ma quello in uscita avente cod. EER 191212 derivante dalla miscelazione dei rifiuti indifferenziati dei vari Comuni convenzionati. Infine, ha chiarito che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, la memoria depositata in giudizio dalla Regione Lazio non afferma in alcun modo che FRZ s.r.l. avrebbe dovuto affidare il servizio con altre modalità.

1.10 Nelle more del giudizio, la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G11211 del 16 agosto 2023 ha chiuso il procedimento di riesame dell'a.i.a. in possesso di CSA s.r.l. e la ha autorizzata CSA a installare bio-celle entro il 30 giugno 2024, consentendole nelle more di ricevere rifiuti urbani indifferenziati aventi una frazione organica non superiore al 15%.

1.11 Alla camera di consiglio del 13 settembre 2023, tenuto conto dell'avvenuta interposizione di motivi aggiunti, con ordinanza cautelare 15 settembre 2023 n. 181, pronunciata ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., è stata fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023 per la trattazione del merito del ricorso.

1.12 In vista della discussione del merito del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorie volte a ribadire la propria posizione processuale ed a confutare le avverse difese; FRZ s.r.l., in particolare, ha rimodulato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente i titoli necessari per lo svolgimento del servizio, in improcedibilità, valorizzando le sopravvenienze processuali e procedurali maturate nelle more del giudizio.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è inammissibile, come da eccezione sollevata dalla società pubblica resistente e da quella controinteressata e, in ogni modo, è senz'altro divenuto anche improcedibile per effetto della determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023.

2.1 Si prende prioritariamente in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, che FRZ s.r.l. ha sollevato in relazione al fatto che l'impianto di trattamento meccanico gestito da CSA s.r.l. mancherebbe dei titoli amministrativi necessari per accettare i rifiuti urbani indifferenziati oggetto dell'affidamento controverso, che si caratterizzano per avere un'elevata incidenza della frazione organica putrescibile, che è risultata essere ampiamente superiore al 15%.

2.2 L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. amm., è una condizione dell'azione la quale presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità cioè un risultato di vantaggio dall'accoglimento del gravame (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022 n.964; TAR Lazio, Latina, sez. I, 8 ottobre 2022 n. 789). Trattandosi di una condizione dell'azione, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2023 n. 5422; sez. V, 10 settembre 2010 n. 6549).

Nella vicenda che ci occupa, che verte sulla legittimità dell'affidamento di un appalto pubblico di servizi, quindi, l'utilità in discorso non può che consistere o nella reviviscenza del titolo sulla base del quale il servizio era svolto, essendo CSA s.r.l. il gestore uscente, ovvero nella possibilità di poter quantomeno partecipare alla procedura negoziale che fosse dall'Amministrazione indetta dopo l'annullamento degli atti gravati, in sede di riedizione del potere; reiterazione che

parte ricorrente, addirittura, ritiene doversi necessariamente indirizzare verso di sé in ragione delle peculiari caratteristiche del mercato locale di riferimento. Ebbene, per le ragioni che sono di seguito esposte, nessuno di tali vantaggi è ottenibile da CSA s.r.l. in ipotesi di accoglimento del gravame, che va, quindi, dichiarato inammissibile, constando dagli atti di causa che tale assenza di interesse sia addirittura preesistente al radicamento del giudizio.

2.3 Sul punto, si osserva che l'impianto polifunzionale di Castelforte è assistito dall'a.i.a. rilasciata con determinazione dirigenziale regionale del 26 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato rinnovato il precedente atto di assenso di cui al decreto del 4 aprile 2008 e relativo al trattamento e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, cod. attività IPPC 5.1d e 5.3b. Si tratta, rispettivamente, dello smaltimento o del recupero di rifiuti pericolosi, con capacità oltre 10 Mg al giorno, che comporti ricondizionamento prima di una delle operazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 (5.1d) e del recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che prevede il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento (5.3b).

Con determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2017, CSA s.r.l. ha ottenuto la modifica sostanziale dell'installazione, consistente nella realizzazione di un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi, con ampliamento dei codici CER trattabili e aumento dei quantitativi in ingresso sino a 150.000 t/anno. Con la citata determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2020, poi, è stato preso atto della variante non sostanziale comunicata con nota prot. n. 881989 del 15 ottobre 2020, consistente nell'aumento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso nella misura del 10% e pari a un maggior quantitativo di 7.441 t/anno. Inoltre, con le determinazioni dirigenziali del 26 ottobre 2021 e 7 febbraio 2022 è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'a.i.a. suddetta, ai sensi dell'art. 29-*octies*, d.lgs. n. 152 cit., al fine di “*valutare e*

verificare la corretta gestione effettuata dall'impianto del rifiuto urbano indifferenziato codice EER 200301 in ingresso e della eventuale frazione organica separata dallo stesso, nonché della classificazione e verifica dei rifiuti in uscita, con riferimento alla piena aderenza con quanto previsto dalle BAT di settore di cui alle decisione UE 2018/1147, anche ricorrendo alle modifiche impiantistiche che si rendessero necessarie per la corretta gestione". Nelle more della chiusura del procedimento di riesame, la determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2021, poi annullata dalla più volte citata sentenza del 20 giugno 2023, aveva consentito a CSA s.r.l. di trattare comunque rifiuto in entrata avente codice EER 200301 a condizione che avesse una percentuale massima di frazione organica umida non superiore al 15%, incluso il quantitativo presente nel sotto-vaglio < 20 mm.

L'ARPA regionale con la citata nota del 22 giugno 2022 ha operato approfondite verifiche tecniche sull'impianto di proprietà dell'odierna ricorrente, accertando che un adeguato trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, codice EER 200301, *"comporta una selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, al fine di garantire il rispetto delle norme sul corretto conferimento degli scarti in discarica"* e che, tuttavia, il sito di Castelforte non possiede le dotazioni impiantistiche previste dalla sezione 4.4.1 del documento BAT JRC113018 relativo alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301, sì che non è conforme alle BAT di settore.

Su quest'ultimo dirimente aspetto, ritiene il collegio necessario richiamare il fatto che con la sentenza della Corte di giustizia UE 15 ottobre 2014, causa C-323/13, è stato accertato che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del *sub-ATO* di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del *sub-ATO* di Latina non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 1, par. 1, e 6, lett. a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio,

del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli artt. 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. Parimenti, è stato accertato che l'Italia, non avendo creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, è venuta meno anche agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 16, par. 1, della citata direttiva 2008/98/CE. Pertanto, per quanto di interesse nel presente giudizio, va riaffermato che, alla stregua dei vincoli che derivano alla Repubblica dall'appartenenza all'Unione europea, il trattamento dei rifiuti indifferenziati sul territorio nazionale non può prescindere dalla bio-stabilizzazione della frazione organica in essi eventualmente contenuta.

Tornando alla posizione specifica di CSA s.r.l., all'indomani degli accertamenti tecnici eseguiti dall'ARPA, la Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G08977 del 28 giugno 2023 ha dapprima confermato la possibilità per l'odierna ricorrente di trattare i rifiuti urbani indifferenziati cod. EER 200301 fino all'emissione del provvedimento finale di riesame, nei limiti di quanto reso possibile dalla più volte citata sentenza amministrativa del 20 giugno 2023. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. G11211 del 16 agosto 2023, adottata a conclusione del riesame dell'a.i.a., ha autorizzato l'inserimento della stabilizzazione biologica del sotto-vaglio del rifiuto urbano indifferenziato tramite la realizzazione di bio-celle entro e non oltre il 30 giugno 2024. Parimenti, ha prescritto che sino alla realizzazione e messa in esercizio della sezione di stabilizzazione biologica del sotto-vaglio del rifiuto urbano indifferenziato, mediante le predette bio-celle, i rifiuti in ingresso all'impianto di Castelforte debbano essere a bassa putrescibilità e, in particolare, che quelli aventi cod. EER 200301 debbano essere costituiti da rifiuto indifferenziato secco con una percentuale massima di frazione organica umida non superiore al 15%, incluso il quantitativo presente nel sotto-vaglio <20 mm. Inoltre, ha stabilito che il sotto-

vaglio esitante da tale trattamento non possa in ogni caso essere destinato direttamente in discarica, ma debba essere inviato a ulteriori impianti di trattamento ai fini del recupero del successivo smaltimento.

2.4 Dalla complessa ricostruzione fattuale appena operata emerge con certezza che già alla data emanazione della determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 ottobre 2021, dunque molto prima della proposizione del ricorso, l'impianto della ricorrente CSA s.r.l. non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene e che FRZ s.r.l. ha legittimamente deciso di conferire in altro impianto di trattamento idoneo. Di tali criticità nella situazione di CSA s.r.l., infatti, era ben edotta la stazione appaltante, che ne ha dato evidenza già nella determinazione dell'amministratore unico del 22 maggio 2023, con cui è stato operato l'affidamento del servizio di cui è causa a SAF s.p.a., nella quale si fa riferimento proprio al fatto che l'impianto di CSA s.r.l. è *“tecnicamente insufficiente ad un idoneo trattamento ed alla chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti dai comuni serviti [...] trattandosi di impianto di trattamento meccanico (TM) e non di trattamento meccanico e biologico (TMB), che quindi non tratta la frazione organica presente all'interno dei rifiuti indifferenziati”*. Anche l'assemblea sociale di FRZ s.r.l. ha citato tale circostanza nel verbale del 24 aprile 2023, ove *“rileva che l'impianto CSA evidenzia una seria emergenza riguardo al mancato trattamento della parte organica del rifiuto EER 200301 prodotto dai Comuni di Formia, trattandosi di un impianto TM”*. In ogni modo, ciò che più conta, è che anche la ricorrente è ben consapevole dei limiti che la propria azienda incontra nel trattamento dei rifiuti, dato che più volte nei propri scritti difensivi ha insistito sul fatto che l'impianto di Castelforte possa trattare la frazione secca – e non anche quella umida – dei rifiuti indifferenziati.

Tuttavia, come si è già detto, l'oggetto dell'affidamento controverso, disposto ex art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 cit., è costituito proprio da rifiuti indifferenziati che hanno una frazione organica ampiamente superiore al valore

soglia del 15% posto dalla predetta determinazione dirigenziale del 16 agosto 2023, come emerso dagli accertamenti merceologici disposti da FRZ s.r.l. in data 29 maggio 2023 e 19 giugno 2023, che hanno restituito percentuali mai inferiori al 29,5%. Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, queste analisi merceologiche, sebbene prive dell'esame della frazione del rifiuto inferiore a 20 mm, non appaiono per questo inaffidabili. Infatti, il laboratorio interpellato da FRZ s.r.l. ha comunque verificato che la frazione umida del rifiuto esaminato è complessivamente prossima al valore del 30%, cioè fornisce un riscontro pari quasi al doppio della citata percentuale del 15% che, secondo la metodologia di esame seguita, rende superfluo l'esame anche del sotto-vaglio. CSA s.r.l. ha ritenuto di contestare la bontà di tali accertamenti producendo in giudizio analisi merceologiche che, tuttavia, anziché riguardare il rifiuto cod. EER 200301 proveniente da Formia e da Ventotene, riguardano quello cod. EER 191212 in uscita dall'impianto di Castelforte e derivante dalla miscelazione dell'indifferenziato proveniente dai vari enti locali convenzionati con la società ricorrente. Tuttavia, è del tutto evidente che si tratta di oggetti non comparabili e che, in ogni caso, la società ricorrente non ha efficacemente contestato l'attendibilità scientifica del metodo di analisi seguito da FRZ s.r.l. che, quindi, resta valido ed efficace.

2.5 Stante tutto quanto sopra, il ricorso all'esame, integrato da motivi aggiunti, è senz'altro inammissibile perché l'impianto della società ricorrente già da prima della proposizione del gravame non era idoneo al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati contenenti frazioni organiche superiori al 15%, quali sono quelli oggetto dell'affidamento controverso operato da FRZ s.r.l. a SAF s.p.a. Rileva al riguardo il collegio che nel periodo tra il 20 giugno 2023 ed il 15 agosto 2023, essendo stata, come detto, annullata in giudizio la determinazione dirigenziale n. G13002 del 26 gennaio 2021, l'impianto di Castelforte non poteva trattare neppure rifiuti indifferenziati aventi una percentuale inferiore al 15%, atteso che tale

limitata possibilità di azione è stata ripristinata dalla determinazione dirigenziale del 16 agosto 2023 la quale, ad ogni buon conto, ove non sussistesse la suddetta ragione di inammissibilità del ricorso, ne determinerebbe fatalmente l'improcedibilità, non consentendo in alcun modo il trattamento presso l'impianto di CSA s.r.l. dei rifiuti indifferenziati ad altro contenuto putrescibile provenienti da Formia e Ventotene.

In definitiva, CSA s.r.l. non può pretendere in giudizio l'assegnazione di un contratto pubblico relativo a un servizio che non è in grado di offrire al committente pubblico, non ritraendo così dall'eventuale annullamento dell'affidamento di cui è causa alcuna utilità in termini che *chances* di aggiudicazione di una nuova eventuale procedura. Egualmente è a dirsi ove si ipotizzi la reviviscenza del titolo precedente, dato che il contratto del 16 aprile 2015 è pacificamente scaduto il 31 dicembre 2015 e neppure poteva essere tacitamente rinnovato, ostandovi il divieto dell'allora vigente art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, divieto introdotto per la prima volta nell'ordinamento dall'art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537.

2.6 Da quanto illustrato deriva anche l'infondatezza della domanda risarcitoria, non potendosi certo attribuire alla società ricorrente alcun ristoro per il mancato espletamento di un servizio che non avrebbe potuto essere da lei reso; inoltre, nessun danno all'immagine sussiste in capo a CSA s.r.l., essendo risultato vero che l'impianto di Castelforte non era, né è al momento, attrezzato per il trattamento meccanico biologico della frazione organica dei rifiuti indifferenziati provenienti da Formia e Ventotene.

2.7 In virtù del fatto che dagli atti del processo consta che per molti anni il servizio di gestione dei rifiuti di cui è causa è stato reso da un operatore privato sulla base di un titolo giuridico inesistente, peraltro con le gravi criticità tecniche in precedenza illustrate, si ritiene di dover trasmettere la presente sentenza e gli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cassino (FR) e alla Procura regionale della Corte di conti per il Lazio, per gli eventuali seguiti di

competenza.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ferma restandone l'improcedibilità, nei sensi di cui in parte motiva; rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna CSA s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che sono liquidate in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre ad accessori di legge, ciascuno in favore di FRZ s.r.l. e di SAF s.p.a., e di euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Formia, mentre le compensa nei confronti della Regione Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cassino e alla Procura regionale della Corte di conti per il Lazio, per gli eventuali seguiti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti degli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10 del reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo a identificare gli esponenti aziendali della società ricorrente.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.